

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 123 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri

DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ, LA TUTELA E LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI PUBBLICI

Signori Consiglieri,

gli appalti, le concessioni di lavori, servizi e forniture sono una leva fondamentale per sostenere l'economia, dare opportunità alle imprese, mantenere e creare buoni posti di lavoro e, per queste ragioni, devono essere sempre più strumenti di legalità.

In questo contesto e con questa consapevolezza, nella precedente legislatura è stato approvato e sottoscritto un importante Protocollo d'intesa in materia di appalti, concessione di lavori, forniture e servizi diretto a rafforzare strumenti e modelli organizzativi per garantire legalità, trasparenza nelle procedure, contrasto ai fenomeni di illegalità e responsabilità sociale.

La qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro, come pure il contrasto ai fenomeni di illegalità in materia di appalti pubblici sono invero principi assoluti, imprescindibili ed irrinunciabili che vanno salvaguardati, soprattutto in una regione, come le Marche, impegnata nella ricostruzione post sisma ed in un contesto, come quello attuale, caratterizzato da forti aspettative per una ripartenza economica post pandemia, dalla gestione di ingenti risorse messe a disposizione dal PNRR, dalla nuova programmazione europea e da ultimo dagli interventi governativi per rilanciare il comparto dell'edilizia.

Con la presente proposta di legge la Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione statale, degli indirizzi dell'Unione europea e dello Statuto regionale.

La tutela e sicurezza del lavoro, e soprattutto sul lavoro, rappresentano una vera e propria emergenza regionale e nazionale e pertanto l'istituzione Regione, viste le sue molteplici competenze in materia ivi inclusa quella specifica in materia di prevenzione e controllo, non può non farsi carico di un rinnovato impegno al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

La proposta di legge si compone di 13 articoli, contenenti norme a carattere ordinamentale ovvero organizzativo.

Agli articoli 1 e 2 sono indicati l'oggetto e le finalità, nonché l'ambito di applicazione della norma la quale detta disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d'appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera, il cui affidamento sia di competenza della Regione o degli enti locali presenti sul territorio regionale, nonché dei rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali, e delle società controllate.

Gli articoli 3, 4 e 5 recano disposizioni per la qualità del lavoro disciplinando la fase preliminare della procedura (articolo 3), gli elementi premiali per la valutazione degli operatori economici (articolo 4) nonché i criteri qualitativi premiali (articolo 5).

Dall'articolo 6 all'articolo 10 si interviene sulla promozione della tutela e sicurezza del lavoro negli appalti di cui alla proposta di legge attraverso la definizione di clausola sociale (articolo 6) e di una procedura di cambio appalto ove non disciplinata dalla contrattazione collettiva (articolo 7).

All'articolo 8 si dispone che le stazioni appaltanti, nella determinazione dell'importo a base della nuova gara per l'affidamento del contratto, tengono conto dell'incidenza economica dell'assorbimento del personale conseguente all'attuazione della clausola sociale, con particolare riguardo all'incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dei contratti collettivi nazionali di comparto sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali e delle tabelle ministeriali in materia, comprensivi degli oneri connessi, nonché dei costi di gestione e dell'utile di impresa.

All'articolo 9 si stabilisce che in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante, a norma dell'articolo 30, comma 6, del Codice degli appalti, procede al pagamento diretto delle retribuzioni arretrate ai lavoratori anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.

All'articolo 10 viene, inoltre, introdotto il Codice etico dei contratti pubblici regionali, che costituisce documento essenziale delle procedure di affidamento e parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2, al fine di promuovere la responsabilità sociale degli operatori e dei soggetti che agiscono in qualità di concorrenti e aggiudicatari di contratti pubblici, la trasparenza nelle attività poste in essere dalle stazioni appaltanti, nonché al fine di garantire la libera concorrenza tra gli operatori ed una conseguente migliore qualità dei prodotti e dei servizi offerti ai cittadini.

Agli articoli 11 e 12 è prevista l'istituzione, presso la struttura regionale competente in materia di lavoro, del Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro, con funzioni di monitoraggio e di promozione dei principi di qualità, tutela e sicurezza del lavoro nei contratti pubblici di cui alla proposta di legge.

La partecipazione al Comitato da parte dei componenti, individuati dal comma 1 dell'articolo 12, è a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati; la costituzione del Comitato in capo all'Assessorato regionale competente in materia di lavoro è a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

L'articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in quanto dalla proposta non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché concerne disposizioni di carattere ordinamentale.